



Decisione/0043/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0015/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente (Relatore)
Monica Coscia – Componente
Daniela Nardo – Componente
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1° settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1371/934pf25-26/GC/DP/ff del 16 luglio 2026, depositato il 17 luglio 2026, nei confronti dei sigg.ri Carlo Micalizzi, Fabrizio Formica e Jody Scalco, nonché nei confronti della società USD Pro Ivrea Calcio SC, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 1371/934pf25-26/GC/DP/ff del 16 luglio 2026, Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Micalizzi Carlo, allenatore di Calcio a Cinque, all'epoca dei fatti tesserato come calciatore per la società U.S.D. Pro Ivrea Calcio S.C.;
- il sig. Formica Fabrizio, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società U.S.D. Pro Ivrea Calcio S.C.;
- il sig. Scalco Jody, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.S.D. Pro Ivrea Calcio S.C.;
- la società U.S.D. Pro Ivrea Calcio S.C.,

per rispondere:

– il sig. Micalizzi Carlo, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 25 del 10.7.2025 della Lega Nazionale Dilettanti, per essersi lo stesso tesserato, in data 13.1.2026, come calciatore per la società U.S.D. Pro Ivrea Calcio S.C. e per aver preso parte in tale qualità, nelle fila della predetta società, alla gara, del campionato di Calcio a 5 Serie C2 Girone A, Piemonte Borgonuovo Settimo – Pro Ivrea Calcio del 19.1.2026, nonché per avere svolto, nel mese di gennaio 2026, il ruolo e i compiti di allenatore della stessa società in occasione di una seduta preparatoria di allenamento, pur essendo già stato tesserato come tecnico, nel corso della medesima stagione sportiva 2025/2026 e segnatamente fino al 10.12.2025 (esonero), per la società A.S.D. Leini 96, partecipante allo stesso campionato (Calcio a 5, serie C2, Girone A Piemonte) della predetta società U.S.D. Pro Ivrea Calcio S.C.; – il sig. Formica Fabrizio, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, sebbene ritualmente convocato, omesso di presentarsi alle audizioni fissate dalla Procura Federale per le date del 6.5.2026 e dell' 11.5.2026, senza addurre alcun idoneo motivo ostativo;

– il sig. Scalco Jody,

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dall'art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1 e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 25 del 10.7.2025 della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.S.D. Pro Ivrea Calcio S.C., consentito e comunque non impedito che il sig. Carlo Micalizzi si tesserasse, in data 13.1.2026, come calciatore per la società U.S.D. Pro Ivrea Calcio S.C. e prendesse parte in tale qualità, nelle fila della predetta società, alla gara, del campionato di Calcio a 5 Serie C2 Girone A, Piemonte Borgonuovo Settimo – Pro Ivrea Calcio del 19.1.2026, nonché svolgesse, nel mese di gennaio 2026, il ruolo e i compiti di allenatore della stessa società in occasione di una seduta preparatoria di allenamento, pur essendo il sig. Micalizzi già stato tesserato come tecnico, nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente fino al 10.12.2025 (esonero), per la società A.S.D. Leini 96, partecipante allo stesso campionato (Calcio a 5, serie C2, Girone A Piemonte) della predetta società U.S.D. Pro Ivrea Calcio S.C.;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

b) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro del campionato di Calcio a 5 Serie C2 Girone A Piemonte Borgonuovo Settimo – Pro Ivrea Calcio del 19.1.2026, sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società U.S.D. Pro Ivrea Calcio S.C. nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Carlo Micalizzi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

– la società U.S.D. Pro Ivrea Calcio S.C., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Carlo Micalizzi, Jody Scalco e Fabrizio Formica, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito all'attività prestata dal tecnico Carlo Micalizzi presso l'U.S.D. Pro Ivrea Calcio S.C.” è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 18 marzo 2026 al n. 934 pf 25-26.

Unitamente alla nota del 24.2.2026, con la quale il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta della L.N.D. ha inoltrato una segnalazione trasmessa in pari data dalla sig.ra Laura Moni, presidente della società A.S.D. Leini 96 -nella quale si contestava che il sig. Carlo Micalizzi, all'inizio della stagione sportiva 2025-2026, avrebbe ricoperto il ruolo di allenatore presso la società A.S.D. Leini 96 e si sarebbe poi tesserato come atleta per la società Pro Ivrea Calcio S.C., prendendo parte alla gara disputata nella prima giornata di ritorno - sono stati acquisiti, per quanto di interesse, agli atti di indagine:

- foglio censimento della società A.S.D. Leini 96 per la stagione sportiva 2025-2026;
- foglio censimento della società U.S.D. Pro Ivrea Calcio S.C. per la stagione sportiva 2025-2026;
- posizione di tesseramento del sig. Carlo Micalizzi;
- tabulato Calciatori Dilettanti tesserati per la società Pro Ivrea Calcio S.C. nella stagione sportiva 2025-2026;
- n. 14 distinte della società Pro Ivrea Calcio S.C. relative alle gare disputate dal 24.11.2025 al 23.3.2026 nel Campionato di Calcio A 5 Serie C2 Girone A;
- distinta della società Pro Ivrea Calcio S.C. relativa alla gara A.S.D. Leini 96 – Pro Ivrea Calcio S.C. del 15.12.2025, valevole per il Campionato di Calcio A 5 Serie C2 girone A;
- distinta della società Pro Ivrea Calcio S.C. relativa alla gara A.S.D. U.S. Borgonuovo Settimo – Pro Ivrea Calcio S.C. del 19.1.2026;
- documentazione pervenuta il 24.3.2026 dall'Ufficio Tesseramento del Settore Tecnico della F.I.G.C. riguardante il sig. Carlo Micalizzi;
- posizione di tesseramento e storico del sig. Fabrizio Formica, tesserato quale dirigente accompagnatore per la società Pro Ivrea Calcio S.C.;
- documentazione pervenuta il 20.4.2026 dall'Ufficio Tesseramento del Settore Tecnico della F.I.G.C., riguardante i sig.ri Giuseppe Vassallo e Fabrizio Formica;
- documentazione pervenuta il 28.4.2026 dall'Ufficio Tesseramento del Settore Tecnico della F.I.G.C., riguardante il sig. Jody Scalco;
- audizione del 3.4.2026 della sig.ra Laura Moni, presidente della società A.S.D. Leini 96;
- seconda audizione del 17.4.2026 della sig.ra Laura Moni;
- audizione del 27.4.2026 del sig. Davide Barioli, calciatore tesserato per la società U.S.D. Pro Ivrea Calcio S.C.;
- audizione del 27.4.2026 del sig. Claudio Bettinelli, calciatore tesserato per la società U.S.D. Pro Ivrea Calcio S.C.;
- audizione del 6.5.2026 del sig. Mattia Grassi, calciatore tesserato per la società U.S.D. Pro Ivrea Calcio S.C.;
- audizione del 6.5.2026 del sig. Jody Scalco, presidente della società U.S.D. Pro Ivrea Calcio S.C.;
- audizione del 11.5.2026 del sig. Carlo Micalizzi, tesserato dal 13.1.2026 come calciatore per la società U.S.D. Pro Ivrea Calcio S.C., già tesserato nella stagione 2025-2026 come allenatore per la società A.S.D. Leini 96 ed esonerato in data 10.12.2025;
- verbale di mancata comparizione del 6.5.2026 del sig. Fabrizio Formica, dirigente accompagnatore della società U.S.D. Pro Ivrea Calcio S.C., con relativa convocazione a mezzo pec del 30.4.2026;
- secondo verbale di mancata comparizione del 11.5.2026 del sig. Fabrizio Formica, con relativa seconda convocazione a mezzo pec del 6.5.2026.

La Procura Federale ha notificato in data 4 giugno 2026 la comunicazione di conclusione delle indagini nella quale si contestavano agli odierni deferiti quanto riportato nel suddetto atto.

Infine, alla luce degli esiti dell'attività istruttoria espletata, in data 17 luglio 2026 la Procura Federale ha provveduto a notificare l'atto di deferimento con i capi di incolpazione in precedenza evidenziati.

La fase predibattimentale

L'avviso di convocazione per l'udienza del 1° settembre 2026 è stato notificato ai deferiti in data 24 luglio 2026 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli stessi e, riguardo al deferito sig. Fabrizio Formica, anche con raccomandata A/R presso l'indirizzo fisico dello stesso.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

La parti deferite, ad eccezione del sig. Fabrizio Formica, depositavano memorie di analogo contenuto, invero impropriamente indirizzate alla Procura Federale, nelle quali, in sintesi, si evidenziava che il sig. Carlo Micalizzi avrebbe effettuato il tesseramento quale calciatore della Pro Ivrea in data 13 gennaio 2026 ovvero - nel rispetto dell'art. 40 comma 2 NOIF e, comunque, in totale buona fede, attraverso il regolare utilizzo dei sistemi informatici e delle procedure ufficiali messe a disposizione dalla Federazione - dopo l'esonero, avvenuto in data 10 dicembre 2025, dalla precedente società in cui svolgeva l'attività di allenatore. Ancora, si rilevava nelle memorie che, in ogni caso, lo stesso deferito avrebbe preso parte solo alla gara del 19 gennaio 2026 - senza, peraltro, mai entrare in campo - e che mai avrebbe svolto le funzioni di allenatore. In conclusione, per le predette ragioni chiedevano "l'archiviazione del procedimento nei propri confronti".

Il dibattimento

All'udienza del giorno 1° settembre 2026, svoltasi in modalità di videoconferenza, ha partecipato l'Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale e, per le parti deferite, il sig. Carlo Micalizzi in proprio, il sig. Jody Scalco in proprio ed il sig. Francesco Mangiardi nella qualità di vicepresidente della società USD Pro Ivrea Calcio SC, giusta delega del Presidente Jody Scalco. Nessuno è comparso per il sig. Fabrizio Formica.

Illustrati i contenuti dell'atto di deferimento l'Avv. D'Oria ha chiesto l'irrogazione per il sig. Carlo Micalizzi di mesi 4 (quattro) di inibizione, per il sig. Fabrizio Formica di mesi 3 (tre) di inibizione; per il sig. Jody Scalco di mesi 4 (quattro) di squalifica e, infine, per la società USD Pro Ivrea Calcio SC, l'irrogazione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica ed euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Quindi, a propria difesa il sig. Scalco ha affermato che il sig. Micalizzi non avrebbe mai svolto attività di allenatore per la società e, quanto agli ulteriori fatti contestati, di aver sottoscritto la distinta di gara del 19 gennaio 2026 confidando nella regolarità formale della posizione del tesserato.

Analogamente il sig. Mangiardi ha sottolineato la buona fede della società, evidenziando come il sig. Micalizzi sarebbe stato regolarmente tesserato come calciatore attraverso il portale federale dedicato.

Infine, il sig. Micalizzi ha confermato di aver ricoperto unicamente il ruolo di calciatore nella società USD Pro Ivrea Calcio SC chiedendo al Collegio di tener conto dell'assoluta buona fede cui sarebbe stato improntato il suo comportamento.

La decisione

Il Tribunale ravvisa la responsabilità disciplinare dei deferiti nei sensi e nei limiti appresso indicati.

Sulla base dei riscontri istruttori ed alla luce delle previsioni della normativa federale richiamata nell'atto di deferimento va indubbiamente affermata la responsabilità dei deferiti in relazione alla contestazione relativa all'avvenuto tesseramento del sig. Carlo Micalizzi, in data 13 gennaio 2026, quale calciatore, per la società U.S.D. Pro Ivrea Calcio S.C. nonostante lo stesso fosse stato tesserato, fino al suo esonero del 10 dicembre 2025, per la società A.S.D. Leini 96, partecipante allo stesso campionato (Calcio a 5, serie C2, Girone A Piemonte).

La circostanza, infatti, emerge *per tabulas* sulla base della documentazione fornita dall'Ufficio Tesseramento e si pone effettivamente in contrasto, con le previsioni di cui all'art. 32 comma 2 del Codice di Giustizia sportiva in combinato con le ulteriori disposizioni delle NOIF e del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. richiamate nell'atto di deferimento e, in particolare, con l'art. 40, comma 1, di tale ultimo Regolamento del Regolamento, secondo cui *"i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse"*.

Tale disposizione, contrariamente a quanto affermato nelle difese dei deferiti, trova applicazione anche alla fattispecie in esame, in quanto la deroga prevista nel Comunicato Ufficiale n. 25 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato il 10 luglio 2025, non si estende alle ipotesi in cui la società di nuovo tesseramento partecipi, nella medesima stagione sportiva, al medesimo campionato o girone della società da cui il soggetto interessato sia stato esonerato.

In relazione a tale contestazione il deferimento deve, in conclusione, ritenersi fondato.

Ne consegue che sia il sig. Carlo Micalizzi sia il sig. Jody Scalco, quale Presidente della società sia la società stessa devono ritenersi responsabili della violazione delle disposizioni richiamate, il primo in via diretta, il secondo per aver consentito e comunque non impedito il predetto tesseramento e la società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6 del Codice di Giustizia sportiva.

Ciò premesso, il Collegio non ritiene, invece, che sussistano adeguati riscontri, in atti, in merito al fatto che il sig. Carlo Micalizzi, nel medesimo periodo di tesseramento quale calciatore presso la società Pro Ivrea Calcio, abbia altresì svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra stessa società, trattandosi di contestazione ricavabile solo dalla deposizione resa in fase di indagini dal calciatore tesserato con la Pro Ivrea Calcio, per la stagione 2025/2026, Davide Barioli, il quale, peraltro, si è limitato a riferire che nel corso di un solo allenamento nel mese di gennaio 2025 il Micalizzi avrebbe *"dato delle disposizioni tecniche tattiche alla squadra"*, episodio non confermato dagli altri soggetti auditi e decisamente smentito dai deferiti comparsi innanzi alla Procura anche nelle memorie depositate in esito al loro deferimento.

Infine, dai verbali di mancata comparizione compilati dal collaboratore del Collaboratore della Procura Federale emerge *per*



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

tabulas la fondatezza degli ulteriori capi di imputazione formulati a carico del sig. Fabrizio Formica e, a titolo di responsabilità oggettiva, a carico della società deferita, per la mancata presentazione dello stesso Formica alle audizioni fissate dalla Procura per il 6 maggio 2026 e 11 maggio 2026, senza alcun motivo giustificativo.

Infatti, neanche nel corso della chiamata whatsapp effettuata sul numero di cellulare del collaboratore il Formica ha fornito giustificazioni della propria mancata comparizione, né dato ulteriori indicazioni.

Il comportamento processuale dello stesso deferito, che non si è costituito e non ha presentato memorie, rende incontestata l'imputazione.

In relazione alle sanzioni da irrogare per le violazioni accertate nei limiti sopra indicati ritiene il Collegio che le richieste della Procura possano trovare solo parziale accoglimento, nella misura indicata in motivazione, in relazione alla posizione dei deferiti Carlo Micalizzi, Jody Scalco e società U.S.D. Pro Ivrea Calcio S.C., essendo indimproato, come sopra riferito, che il Micalizzi abbia svolto compiti di allenatore presso quest'ultima società e dovendo altresì tenersi in considerazione, ai fini della valutazione dell'effettiva offensività delle violazioni accertate, che lo stesso Micalizzi è stato in concreto inserito nella distinta, sottoscritta dal Presidente Scalco nella qualità di dirigente accompagnatore, relativa ad una sola partita, nella quale, per di più, l'interessato non è mai sceso in campo.

Non può, inoltre, comminarsi la penalizzazione di un punto in classifica a carico della società deferita, trattandosi di sanzione non prevista nelle specifiche disposizioni violate che, d'altra parte, per la loro specificità, assorbono la violazione, parimenti contestata, dell'art. 4 del Codice di Giustizia sportiva. Conseguentemente, *in parte qua*, la richiesta della Procura non può trovare accoglimento.

Congrua, a fronte dell'incontestabile ed incontestata violazione commessa, deve, invece, ritenersi la sanzione richiesta a carico del sig. Fabrizio Formica.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Carlo Micalizzi, mesi 1 (uno) di squalifica;
- al sig. Fabrizio Formica, mesi 3 (tre) di inibizione;
- al sig. Jody Scalco, mesi 1 (uno) di inibizione;
- alla società USD Pro Ivrea Calcio SC, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Salvatore Accolla

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 11 settembre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai